



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

27 maggio 2022

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 26

Oggetto: Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserito dall'art. 1, comma 313, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Concessione liquidazione ed erogazione di contributi a valere sul Fondo a favore di imprese per la copertura di spese di gestione affrontate nell'anno 2020 (nel contesto dell'emergenza dovuta al Virus COVID 19), ai sensi del D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020, bando n° 47377 - prot. n. 6800 di data 12 luglio 2021, codice aiuto RNA-CAR n° 18737.

Adempimenti ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 65 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserito dall'art. 1, comma 313, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;
- che poi l'art. 243 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha stabilito un incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, a seguito dell'emergenza Covid-19, aggiungendo all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater il seguente comma: "65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. ...";
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020, sono stati approvati la ripartizione, i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne a valere sul Fondo di

sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022; e l'importo del contributo assegnato al Comune per l'anno 2020 è stato di euro 49.276,00, ma tuttavia poi con comunicazione MEF-RGS-Prot 11813 del 12 maggio 2021 U del Ministero dell'Economia e delle finanze, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea Ufficio XII, è pervenuta una richiesta di dati per l'erogazione della prima annualità del contributo, e l'erogazione è poi pervenuta incassata dal Tesoriere il 3 giugno 2021 per l'importo incassato di Euro 49.275,54;

- ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, i Comuni possono utilizzare tali contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico a favore di medie, piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, che:

- svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
- siano regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese;
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

Specificato che i potenziali beneficiari risultano essere le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, intendendosi:

- per attività svolte in ambito commerciale quelle previste dalla «materia commercio» contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per attività artigianali quelle disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato".

Evidenziato che ai sensi dell'art. 5 del Decreto (Erogazione del contributo)

" 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge.

2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6. "

Evidenziato

- che per la gestione ed assegnazione di detti contributi era necessario effettuare delle scelte sul come finalizzarli, tra varie modalità possibili ammesse dal decreto, su criteri da seguire ai fini della concessione, per formare e pubblicare un Bando apposito,

- che a tal fine ha provveduto la Giunta comunale con la deliberazione n. 67 del 5 luglio 2021 (ora pubblicata nella sezione Archivio dell'Albo telematico del Comune, ed alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti), che ha ritenuto prioritario intervenire per sostenere la realtà delle micro e piccole imprese presenti sul territorio comunale particolarmente penalizzate dalle chiusure/limitazioni dell'attività adottate a causa della pandemia da Covid-19, e quindi ha approvato il "Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" con i relativi allegati "A – Domanda di ammissione al contributo" e "B – Codici ATECO delle attività ammesse a contributo" dove sono stati ampiamente illustrati lo specifico regime normativo dell'iniziativa, e le risorse assegnate al Comune, le Categorie economiche che avrebbero potuto presentare le domande di contribuzione, e le situazioni specifiche di concedibilità del contributo per ciascuna e le modalità di

individuazione dei limiti, ed è stato fissato al 13 agosto 2021 il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentate le domande;

Evidenziato che tale bando, formalizzato, secondo gli indirizzi della Giunta, con la sottoscrizione del segretario e registrato al n. prot. 6800 è stato poi pubblicato sia nell'albo comunale telematico il 12 luglio 2021 (ove ancor oggi si trova visibile all'indirizzo

<https://www.albotelematico.tn.it/atto-arch/202148093>) e nel Sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente relativa ai Criteri e modalità per le Sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici (ove è ancor oggi visibili all'indirizzo

<https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>);

Evidenziato, che nell'ambito delle indicazioni generali di detto Bando alla cui lettura si rinvia nell'ambito, per l'esposizione analitica delle modalità e motivazioni dei contributi concedibili che, risulta chiara la volontà della Giunta comunale di concedere ad imprese aventi sede ed operanti sul territorio comunale un ristoro, a fondo perduto per spese di gestione inerenti esborsi sostenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con riferimento all'attività svolta nel territorio del Comune di Sella Giudicarie per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze;
- pulizie;
- altre spese riconoscibili e documentabili, riferite alla sola gestione ordinaria.

Evidenziato che il Bando ha previsto che le spese dovessero risultare da regolari fatture o altri titoli aventi valore probante equivalente;

Evidenziato anche che seppure tali contributi sono stati disciplinati compiutamente in generale dalla Fonte Statale, e nel dettaglio dalla Giunta comunale attraverso i criteri e modalità per la concessione inseriti nel Bando pubblicato, il Consiglio comunale è intervenuto in materia in via di coordinamento, con la deliberazione n. 47 del 30 novembre 2021, pure pubblicata nella medesima Sezione del Sito, nel modificare il Regolamento Comunale per la Concessione di finanziamenti economici dove, anche ad altri fini, ha introdotto l'art. 25 ter, che nel comma 5, precisa che rimane fermo che per i contributi alle Imprese a valere Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., e spetta alla Giunta comunale provvedere ad attuare la relativa disciplina attraverso la definizione di appositi Bandi;

Evidenziato in ordine alla quantificazione del possibile contributo a ciascuna impresa che l'importo complessivo del contributo effettivamente erogato al Comune sul predetto Fondo è pari ad Euro 49.275,54, da ripartire a valere sui fondi assegnati al Comune di Sella Giudicarie dal D.P.C.M. 24 settembre 2020 per l'anno 2020, è stata delimitata dal Bando nell'art. 4 che ha stabilito di utilizzarlo per concedere contributi a fondo perduto nella misura del 30 % della spesa ammessa entro un limite di contribuzione di Euro 800,00 per impresa, raddoppiato, e pari pertanto ad Euro 1.600,00, per le imprese che svolgono, anche a titolo secondario, un'attività rientrante nei settori corrispondenti ai codici ATECO n. 55 (alloggio) o 56 (attività dei servizi di ristorazione), ma ha anche previsto che qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, in base a tale criterio, risultasse inferiore rispetto all'importo stanziato, la percentuale di contributo concesso rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, verrebbe proporzionalmente incrementato per ciascuna domanda fino all'esaurimento delle risorse disponibili utilizzabili.

Evidenziato anche che i contributi alle imprese vengono ad assumere la caratteristica di Aiuti di Stato e per questo il Bando ha ampiamente illustrato, tra l'altro che:

- a mente di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 24 settembre 2020, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura), ed è esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria;
- l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ed a tal fine il Comune di Sella Giudicarie assicura l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria.
- i regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio da verificare come presupposto della concessione del contributo con l'impegno della relativa spesa
- ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile gli importi riconosciuti per la concessione e liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

Evidenziato che la Deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 5 luglio 2021, nell'approvare il Bando ha individuato il segretario comunale come responsabile unico del procedimento per la gestione dei fondi assegnati al Comune di Sella Giudicarie, conferendo mandato allo stesso per l'adozione dei necessari atti gestionali al fine di provvedere alla gestione dei fondi;

Evidenziato anche che le risorse relative al Fondo statale sono state da ultimo assegnate all'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 17 maggio 2022, di aggiornamento al Piano esecutivo di gestione già introdotto con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2022;

Evidenziato che il Segretario comunale, oltre che responsabile per detto procedimento, è ai sensi del decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016 il responsabile gestionale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune,

Evidenziato che l'attribuzione delle responsabilità gestionali comporta, sia ai sensi del Regolamento di Organizzazione del Comune adottato con deliberazione del Commissario n. 2 del 5 gennaio 2016, sia ai sensi dell'art. 126 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sia per la conformazione della struttura organizzativa, precisata anche con deliberazione del Commissario n. 19 dell'8 marzo 2016, che il segretario per l'Area di appartenenza (ed ove come in questo caso non abbia delegato funzioni) che deve assumere la gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;

Evidenziato che quindi considerando nell'insieme le disposizioni organizzative del Bando e della normativa sopra richiamata che riguardano la figura del responsabile del procedimento e quella del responsabile delle attività gestionali il segretario è competente a individuare le domande ammissibili e non, a determinare il contributo spettante alle imprese, e così a concederlo impegnando la spesa e liquidandolo e quindi a disporre il pagamento, in coerenza con i compiti dei responsabili gestionali stabiliti per le attività di impegno di spesa e liquidazione dagli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da applicarsi in ambito locale ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18) e le conformi disposizioni del Regolamento comunale di contabilità, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019, ed

in particolare, l'art. 6, comma 1 lettere g) ed h), che attribuisce ai responsabili dei servizi o loro delegati le attività di impegno e liquidazione, e l'art. 25, comma 6, che dispone che l'atto di liquidazione diventa esecutivo solo se ne viene riscontrata la regolarità da parte del responsabile del Servizio finanziario;

Evidenziato anche che l'Articolo 6 del Bando ha attribuito al responsabile del procedimento la verifica dell'ammissibilità e della ricevibilità delle domande, fatta salva la previa attivazione del soccorso istruttorio ove possibile, e quindi il compito di provvedere a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie del contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile e delle domande non ammissibili;

Evidenziato che sono state presentate 35 domande delle quali 34 ammissibili, e cioè quelle elencate nell'allegato A alla Presente determinazione, ed una non ammissibile;

Evidenziato che per molte domande ammissibili,

- in alcuni casi si è provveduto a chiedere dei chiarimenti e delle informazioni e integrazioni di documentazione (considerando anche il principio di soccorso istruttorio previsto dal Bando), per avere un buon grado di certezza o chiarezza su requisiti e informazioni che già trasparivano o sembrava di non poter escludere in base alle domande stesse;

- e in gran parte per completare i dati disponibili inerenti le spese sostenute, chiedendo dove già non prodotta spontaneamente, la documentazione dimostrativa le spese delle effettivamente sostenute e cioè pagate, ciò per superare un elemento di equivocità dovuto al Bando che da un lato ha previsto che la contribuzione si sarebbe basata sugli esborsi in spese ammissibili a contributo e poi ha previsto che la spesa fosse dimostrata con fatture od altra documentazione, che però non necessariamente riescono a dimostrare l'effettivo esborso, e la concessione ed erogazione del contributo che non abbia la certezza del fatto che vi sia stata la spesa, non sarebbe coerente con le ragioni del contributo stesso;

Evidenziato invece che una Società da una visura della documentazione fornita dalla Camera di Commercio, industria ed artigianato è risultata cessata l'impresa, e non è stata comunicata un'eventuale situazione di successione delle posizioni giuridiche con altra impresa, e quindi non si provvede ad erogare un contributo all'impresa che non esiste più;

Evidenziato che per quanto riguarda la spesa il Piano esecutivo di gestione aggiornato pone una disponibilità che comprende l'importo pari al contributo già erogato al Comune per effettuare la presente concessione di Euro 49.275,54 secondo quanto disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 24 settembre 2020;

Precisato che il contributo come si è detto sopra, è stato erogato nell'importo di Euro 49.275,54, ed è confluito nell'avanzo vincolato in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17 maggio 2022);

Evidenziato che se si applicano i limiti di contribuzione previsti dal Bando, rispetto al numero delle domande presentate e rispetto all'ammontare ammissibile ai sensi dell'art. 4 del Bando le risorse disponibili sarebbero sovrabbondanti, e pertanto scatta l'obbligo di applicazione della previsione specifica di cui al comma 3 dell'art. 4 citato secondo la quale la maggiore disponibilità va utilizzata per incrementare il contributo concesso a ciascuna impresa;

Evidenziato riprendendo quanto già sopra accennato, che trattandosi in tema di benefici a favore di operatori economici, che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per l'impegno e la concessione occorre osservare, la disciplina che impone delle verifiche in materia di Aiuti di Stato, ed in particolare l'inserimento di informazioni e l'effettuazione di verifiche ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di

Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro vuole:

- all'art. 8 che al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale Aiuti, l'Autorità responsabile provveda alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica sul sito Web del Registro, prima della concessione degli aiuti individuali, e ciò permette di ottenere uno specifico codice identificativo, il Codice Aiuto RNA – CAR, cosicché la registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice;

- all'art. 9 che al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti ciascun soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro stesso, e la procedura informatica permette di ottenere l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, Codice di concessione RNA – COR che viene rilasciato tramite la procedura informatica a conclusione delle verifiche propedeutiche di concessione ai sensi, secondo il tipo di aiuto dell'art. 13 e dell'art. 14 del regolamento, e la registrazione dell'aiuto individuale è certificata attraverso l'attribuzione del codice sopra citato;

Evidenziato che sono state preliminarmente eseguite tutte le procedure sopra evidenziate per i contributi da concedere,

per la copertura di spese di gestione a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n° 205 - d.p.c.m. 24 settembre 2020,

ai sensi del bando n° 47377 - prot. n. 6800 di data 12 luglio 2021,

codice aiuto RNA-CAR n° 18737, che ha certificato la registrazione del regime degli aiuti,

e per ciascun contributo relativo a ciascuna impresa, a cura degli uffici comunali, è avvenuto l'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l'interrogazione per gli obblighi di verifica relativi agli aiuti così come previsti dall'art. 9 e dall'art. 17 del Regolamento sul funzionamento del Registro (che rinviano ai controlli di cui agli artt. 13 e 14 e 15), e quindi per ciascun aiuto concesso è stato acquisito il Codice COR per ciascun potenziale beneficiario e i codici così acquisiti sono stati riportati nella tabella inserita nel allegato sub A, e parte integrante della presente dove l'ufficio accanto ai dati necessari sopra riportati ha anche menzionato gli estremi di altri controlli preliminari, tutti avvenuti con buon esito;

Evidenziato che sono stati così espletati gli obblighi di registrazione e di interrogazione e verifica previsti dall'art. 52 della L. 234/2012 e dal Decreto Ministeriale 115/2017 necessari al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, senza rilevare cause ostative alla concessione ed all'erogazione;

Evidenziato che si è anche effettuata la visura "Deggendorf " di cui all'art. 15 del citato Regolamento sul funzionamento del Registro sugli aiuti ai fini dell'erogazione che i cui estremi vanno espressamente menzionati nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG, visura prevista dall'art 1, comma 1 lettera u) del decreto che definisce la Visura: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

Rilevato in particolare che ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, non vi è obbligo di trasmettere prima dell'emissione di un provvedimento negativo, a coloro che hanno presentato domanda di contributo i motivi per i quali non è possibile accogliere l'istanza, perché tale obbligo è espressamente escluso per le procedure di natura agevolativa nelle quali si

realizza una concorrenza tra le domande, e per principio generale non occorre tale comunicazione dove l'esclusione dal beneficio ha, come si ritiene nel caso di specie, natura vincolata;

Visti gli artt. 1 e 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, e rilevato che sono stati osservati gli adempimenti di previa pubblicazione delle disposizioni regolamentari e i criteri per la concessione dei contributi qui applicati, e che gli stessi sono stati effettivamente osservati.

DETERMINA

1. Di accertare in via definitiva il contributo di Euro 49.275,54 erogato al Comune di Sella Giudicarie, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 24 settembre 2020, a valere per l'anno 2000 sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1, comma 65 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserito dall'art. 1, comma 313, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i.;
2. Di precisare che il contributo è già stato incassato nell'anno 2021, ed è confluito nell'avanzo vincolato in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17 maggio 2022);
3. Di concedere per le ragioni esposte in premessa, attingendo dalle risorse come sopra accertate, il contributo spettante a ciascuna delle Imprese enumerate nell'Allegato A alla presente determinazione che risultano ammissibili al contributo, per l'ammontare per ciascuna definito ed ivi indicato in applicazione dei criteri e modalità definiti nel "Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid 19, con ristoro per esborsi sostenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020;
4. Di evidenziare che per un'impresa menzionata nello stesso elenco non si è previsto alcun contributo in quanto essa risulta cessata;
5. Di evidenziare che il beneficio finanziario che ricade su ogni impresa costituisce "Aiuto di Stato" e che è stata osservata la disciplina prevista dal Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro vuole:
 - all'art. 8 che al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale Aiuti, l'Autorità responsabile abbia provveduto alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica sul sito Web del Registro aiuti, registrazione che deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali, e così sia ottenuto uno specifico codice identificativo, il Codice Aiuto RNA – CAR, cosicché la registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificata attraverso il predetto codice;
 - all'art. 9 che al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro nazionale aiuti ciascun soggetto concedente abbia effettuato la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, ottenendo l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, Codice di concessione RNA – COR che viene rilasciato tramite la procedura informatica a conclusione delle verifiche propedeutiche di concessione ai sensi, secondo il tipo di aiuto (dell'art. 13 e dell'art. 14 del regolamento, quest'ultimo relativo al caso dei contributi "de minimis"), e la registrazione dell'aiuto individuale è certificata attraverso l'attribuzione del codice sopra citato;

- all'art. 15, comma 2, che venga acquisita la cosiddetta Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione che deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG, visura prevista dall'art 1, comma 1 lettera u) del decreto che definisce la Visura: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

6. Di precisare che gli aiuti, seguono la pubblicazione del bando n° 47377 - prot. n. 6800 di data 12 luglio 2021, e l'attribuzione del codice aiuto RNA-CAR n° 18737), che certifica la registrazione del regime degli aiuti;

7. Di precisare che per ciascuna concessione specifica oggetto della presente, è avvenuto l'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l'interrogazione dello stesso per gli obblighi di verifica relativi agli aiuti che si concedono con il presente provvedimento così come previsti dall'art. 9 e dall'art. 17 del Regolamento che rinviando ai controlli di cui agli artt 13 e 14 e 15, rispetto ai quali è stato ottemperato l'obbligo di verifica, pertinente ai contributi che qui si concedono, e quindi per ciascun "aiuto" concesso è stato acquisito il Codice Concessione RNA - COR quale risulta esplicitamente per ciascun beneficiario nell'Allegato A e parte integrante della presente determinazione; e sono parimenti riportati per tutti i beneficiari gli estremi identificativi della Visura Deggendorf, necessaria anche per l'erogazione;

8. Di evidenziare che sono stati così espletati gli obblighi di registrazione e di interrogazione e verifica previsti dall'art. 52 della L. 234/2012 e dal Decreto 115/2017 necessari al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, senza rilevare cause ostative alla concessione ed all'erogazione;

9. Di impegnare, liquidare ed erogare, a favore delle imprese indicate nell'Allegato A alla presente negli importi per ciascuna impresa riconosciuti, i contributi ivi indicati, per l'importo complessivo di Euro 49.275,54, finanziato con risorse derivanti dal Fondo assegnato al Comune di Sella Giudicarie, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 24 settembre 2020, e disponibili al capitolo 14031.04.0002 del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 come recentemente aggiornato con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 17 maggio 2022;

10. Di rilevare da comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta il 1 febbraio 2021, n. prot. 1448, che secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 46 del 19 gennaio 2020 il legislatore con l'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 137/2000 ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica da "Covid 19" un regime esentativo fiscalmente con la conseguenza che tali contributi non dovranno essere assoggettati a ritenuta IRES del 4%, e quindi dal momento che il bando ha voluto destinare i contributi per sollevare dagli effetti economici avversi delle pandemia da Covid 19, anche in questo caso non si avrà applicazione di detta ritenuta;

11. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; – ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2018, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Sottoscritto digitalmente, Il Segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.